ESATTA 11,06
PER ESTRATTO COPIA
RILASCIATA A RICHIESTA
DELLE PARTI
CORRISPONDENTE
ALL'ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

N.140/15 Sent.

N.2947/13 R.G.

N.5346/12 N.R.

in composizione monocratica

in persona di:

Dottoressa **Raffaella Ceccarelli**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

nato a

residente a in via ed ivi domiciliato ai sensi dell'art . 161 c.p.p., difeso d'ufficio dall'Avv. Elisa Pelaccia del foro di Rimini

- libero contumace –

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall'articolo 612*bis* del codice penale, per avere, con ripetute condotte, espresse verbalmente, con lettere e fax, molestato e minacciato , legale della di lui ex moglie , di "azzerarla", rovinarle la vita, ridurla a niente, di pedinarla (condotta poi concretamente tenuta), di attenderla sotto casa e in tribunale, così da ingenerare nella stessa un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità fisica

In Rimini fino al 28 agosto 2012

Comunicata al P.G.
07 MAG 2015

Est.Es.

Scheda

Mod. 3/ S.G.

SENTENZA

in data **26.01.15**

depositata il
24 APR. 2015

Il Direttore Amministrativo
Dr. Daniela Pomioli

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Antonio Petitti , Nicola Rugi per la costituita parte civile e L'avv Elisa Pelaccia del del foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: Chiede la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione

Il difensore della parte civile: come da conclusioni e nota spese che deposita.

Il difensore dell'imputato: Assoluzione quanto meno ai sensi dell'art.530 comma II, in subordine il minimo della pena con il beneficio della sospensione condizionale e la concessione delle attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tratto a giudizio con decreto di citazione diretta emesso in data 11.6.2013 dalla Procura locale, in atti meglio generalizzato, imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p. all'udienza del veniva dichiarato contumace, non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.

Nella stessa udienza, si costituiva parte civile la p.o. e, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e il processo veniva rinviato per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale.

Durante il corso della fase istruttoria dinanzi al altro giudice persona fisica, veniva sentita la parte civile. All'udienza successiva del , il presente giudice diventava titolare del fascicolo e, aperto nuovamente il dibattimento e prestato il consenso dalle parti alla rinnovazione degli atti mediante lettura, venivano escussi i testi:

nonché, acquisito l'interrogatorio drell'imputato contumace, reso dinanzi al GIP. All'esito dell'istruttoria, ritenutane la necessità, veniva disposta l'audizione, ex art. 507 c.p.p., del consuelente del PM dr. Santarini Fabio, il quale aveva redatto una relazione psichiatrica sull'imputato.

Dichiarata la chiusura dell'istruttoria in data odierna, veniva emessa la presente decisione, sulle riportate conclusioni, mediante lettura in aula d'udienza del dispositivo di sentenza qui trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Il presente processo trae origine dalla querela sporta dall'avv. , parte civile costituita, nei confronti di , ex-coniuge della sua cliente, dalla quale, la parte civile, aveva ricevuto mandato al fine di ottenere soddisfazione economica in ragione del mancato versamento del contributo di mantenimento dei figli, da parte dell'imputato.

La parte civile in dibattimento ha ripercorso l'origine della condotta dello , narrando di aver inviato, in adempimento al proprio mandato, lettera di diffida all'indirizzo dell'imputato, in ragione dei crediti vantati dalla ex coniuge e di aver iniziato, tuttavia, stante l'assenza di risposta, una procedura ingiuntiva al Tribunale di Rimini, sussistendone i requisiti.

A seguito della notifica dell'atto di precetto e del decreto ingiuntivo, lo aveva iniziato, sin da subito a manifestare un comportamento aggressivo verso l'avv. , telefonando personalmente presso lo studio legale.

Ha narrato la parte civile, di aver consociuto *de visu* lo durante un successivo incontro, avvenuto presso lo studio legale dell'avv. –patrocinante dell'imputato- al fine di cercare un accordo transattivo alle posizioni dei rispettivi clienti, acccordo e incontro che ebbe esito infruttuoso in ragione del comportamento dello , che si allontanò dallo studio legale prima della fine della riunione.

Non raggiunto tale accordo stragiudiziale, allora l'avv. aveva proseguito il suo mandato in favore della , promuovendo l'azione civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestualmente azionando presso le Banche i pignoramenti, usufruendo dei titoli di credito vantati dalla sua cliente.

Tale attività legale aveva avuto come conseguenza il prosieguo di una condotta reiterata e continuata da parte dello , nei riguardi della , consistita in telefonate direttamente all'avvocato nonostante le continue sollecitazioni da parte della parte civile, di rivolgersi al proprio legale.

Ha specificato la parte civile che intorno ad aprile 2012, lo aveva iniziato a telefonare direttamente sul suo cellulare: la donna inizialmente accordava la risposta, successivamente inziava a negarsi al riconsocimento del numero dello

A fronte di tale diniego, l'imputato aveva iniziato ad inviare dei fax e a

telefonare anche allo studio legale "spaventando anche le mie collaboratrici". A fronte di tale comportamento, la parte civile aveva inziato a comprendere che l'atteggiamento dello aveva inziato ad essere un quid pluris rispetto ai rischi che ogni legale, per professione, mette in conto, inziando a darle "qualche patema".

La parte civile, allora, aveva inziato ad impartire qualche ordine di sicurezza alle sue collaboratrici, impedendo alla segretaria di non aprire la porta dello studio, se non in presenza dell'avv. e neanche la posta.

La ragione di queste "contromisure" risiedeva nel fatto –come descritto dalla parte civile- che nelle telefonate e nei fax ricevuti, il contenuto avanzato dallo era fortemente minatorio: prometteva una "guerra" all'avvocato se avesse continuato a sostenere le pretese della moglie. La parte civile ha specificato che lo le aveva promesso che l'avrebbe "rovinata"; avrebbe depositato 40 querele contro di lei, circostanza questa che le aveva rappresentato in più telefonate[1], tanto che un giorno le anticipò che la prima di queste querele era già stata depositata.

Ha spiegato la parte civile che i fax o gli sms ricevuti dallo terminavano sempre con l'augurio di trascorrere una buona serata o un buon fine settimana, seguiti dallo "speriamo"; di godersi la vita, *"perché non si sa mai"*.

Ha altresì precisato la parte civile, di non essere una donna che si spaventa facilmente, ma che quel perduarnte contatto e il contenuto dei dialoghi dello , avevano inziato ad incuterle "paura".

[1] Vedi deposizione della parte civile pg- 5

Paura che, a detta della parte civile, si è manifestata con sempre più gravità e consistenza quando l'imputato l'aveva notiziata, in più telefonate fatte e negli sms, che l'avrebbe sempre seguita in Tribunale, cosa alla quale la parte civile non aveva, tutto sommato, inizialmente dato credito.

Tuttavia, quella stessa mattina, la parte civile aveva compreso l'effettività della "promessa" dello , visto all'uscita del Tribunale: l'avv , in compagnia della praticante di studio, , aveva iniziato ad avere un serio timore per sé stessa. In questa circostanza la parte civile ha rappresentato che sin dalla mattina, recandosi in tribunale, aveva avvertito che un'auto la tallonava, ma che non vi aveva dato peso, ritenendo che fosse un conducente poco rispettoso delle distanze di sicurezza; all'uscita dal Tribunale invece aveva dapprima visto un uomo che le si era avvicinato di molto e che aveva atteso in piedi che la parte civile salisse sull'automobile, ma di non averlo immediatamente riconosciuto in , poiché dal vivo aveva avuto modo di vederlo una sola volta; il ghigno dell'uomo e il fatto che, pur rischiesto di allontanarsi ciò non faceva, oltre alle fattezze fisiche, le avevano fatto riconsocere bene e con certezza quella persona, come lo . Aveva poi ricordato in quella circostanza, di ricollegare quell'uomo altre volte, nei pressi del suo studio legale.

Tale crescendo, aveva generato nella parte civile uno stato di paura tanto che la stessa ha rifeirito che –"dalla volta in Tribunale"- non aveva più parcheggiato la macchina vicino allo studio legale per evitare di incontrarlo; ha, inoltre, riferito di averlo incontrato poi altre volte, sempre nella zona del Tribunale, di aver visto a volte più vicino alla sua persona, altre volte con

più distanza che si posizionava vicino alla macchina della , per poi allontanarsi nel momento in cui la parte civile si avvicinava alla vettura.

Ha poi specificato che, visto il calo di attività e di frequentatori, durante l'estate, aveva avuto più timore di recarsi in Tribunale e quindi aveva chiesto ausilio alle sue collaboratrici al fine di non andare in giro da sola, ma assicurarsi sempre una compagnia. La parte civile ha spiegato che tanta era l'ansia e la paura per la propria incolumità fisica che, in quei giorni, aveva redatto il suo testamento[2].

La parte civile ha infine specificato che essendo titolare di due studi legali e ricevendo i clienti dalle 17.30 in poi (solitamente fino alle 21 di sera) aveva deciso di non protrarsi a lavoro più tardi delle 19.00, pur di assicurarsi un po' di serenità e combattere il sentimento di ansia e "patema", generato dalla situazione descritta e dalle esplicite rappresentazioni da parte dello , che le avrebbe fatto "passare dei guai".

La situazione vissuta e così percepita dalla parte civile, era quindi sfociata in una querela e nella richiesta, da parte della Procura locale, di applicazione di misura cautelare a carico dello , richiesta accordata dal GIP presso il Tribunale di Rimini, in data 27.08.2012, con l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, evento questo che poneva fine alle condotte dello nei confronti della Varliero.

Quanto alla durata della condotta tenuta dall'imputato, la parte civile ha avuto cura di specificare che l'inizio poteva essere collocato intorno a gennaio-febbraio 2012, fino a datare nel mese di aprile 2012 l'inizio del

[2] Vedi deposizione della parte civile, ud. del 22.4.2014, pg. 7

"crescendo", cessato con l'applicazione della misura cautelare, nella fine di agosto 2012.

Ha chiarito che durante questo arco temporale, la condotta si era prima estrinsecata in contatti *"una volta a settimana, ogni dieci giorni"* per poi aumentare in tutti i giorni, *"anche più volte al giorno"*.

La paura della parte civile, ha specificato, non era soltanto rivolta alla propria persona fisica, ma poiché lo le aveva promesso che l'avrebbe rovinata e mandato in rete *"tutte le cose che avrei fatto io"*, avendo contatti con un ingegnere informatico, aveva iniziato a temere anche per la propria reputazione verso i propri clienti.

Il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale e l'acquisizione dei fax dei quali ha narrato la parte civile, nonché lo stesso interrogatorio reso dallo dinnanzi al GIP, hanno permesso di fornire riscontro alla ricostruzione della p.o.

La teste , collaboratrice di studio dell'avv. sin dall'epoca dei fatti, ha ricordato la telefonata dell'11.7.2012, una delle tre, quattro volte potute accertare direttamente dalla teste[3], nella quale lo , con tono alterato e minaccioso contro la avv. rappresentava che *"avrebbe fatto chiudere lo studio legale, che eravamo dei bastardi"*, *"che avrebbe denunciato l'avv. : minacciava soprattutto di farci chiudere lo studio perché aveva delle conoscenze in procura, (...) diceva che lui aveva già una cinquantina di querele pronte"*.

Quanto alle reazioni che la situazione aveva generato sulla parte civile, la

[3] Vedi deposizione della teste ud. del 24.11.2014 pg. 4

teste ha precisato che aveva notato l'avv. turbata, anche per i messaggi che la stessa riferiva di aver ricevuto sul suo cellulare da parte dello , inoltre ha ricordato le direttive impartite dalla parte civile alle sue collaboratrice, riguardanti la necessità di attivare dei controlli sulla macchina e nelle immediate vicinanze dello studio, visto il timore di condotte violente dell'imputato, in ragione delle minacce proferite.

Ha specificato la teste di aver materialmente trascritto i messaggi inviati dal telefono in uso a alla parte civile e di ricordare un episodio in cui la aveva avvisato la della presenza, dietro di loro dell'imputato: di aver visto "l'avvocato in difficoltà", ma di non essersi girata a guardare il volto dell'uomo, per non dare nell'occhio e per evitare di fomentare la situazione già così tesa, anche in ragione della preoccupazione che nutriva in ragione delle frasi rivolte da alla teste, le volte che aveva risposto direttamente al telefono: *"perché lei è la segretaria dell'* "[4].

Sempre sullo stato di ansia potuto apprezzare direttamente dalla segretaria dello studio, la teste ha specificato che, a fronte di un abituale clima sereno in studio, aveva iniziato ad avvertire il turbamento della parte civile e *"l'agitazione, questo fremito, il fatto di mandarmi comunque fuori dallo studio a farmi controllare"*, sentimenti che avevano turbato anche la stessa Pirini.

Ha infine specificato, a domanda della difesa, di aver visionato i messaggi di testo SMS, di averli trascritti per l'avvocato e di aver letto in più

[4] Vedi pagina 9 deposizione teste

messaggi, tutti con il medesimo numero di emittente, la firma o la presentazione " ".

Sempre su domanda della difesa, afferente al contenuto delle minacce proferite e direttamente percepite, la teste ricordava di aver udito che avesse usato anche la parola *"morte"*.

Anche la deposizione della teste praticante di studio dell'avv. , ha fornito riscontro al narrato della parte civile e della teste , rammentando in dibattimento l'episodio occorso nel luglio 2012, presso il Tribunale, quello narrato dalla parte civile e relativo alla condotta attribuita allo , fermo in sosta vicino la vettura della e intento a guardare: l'avvocato in questa circostanza le era parsa ansiosa e intimorita.

Ha, inoltre, specificato che nel giugno del 2012 aveva personalmente ricevuto il fax da parte dello , stante l'assenza in studio dell'avvocatessa . Pima di inviare il fax, tuttavia, l'imputato aveva telefonato presso lo studio per parlare con la parte civile e, presa personalmente la telefonata dalla teste , l'uomo identificatosi come ', dopo aver appreso la notizia dell'assenza dell'avvocato, aveva detto: *"va bene, allora le scriverò quattro righe in modo tale che poi dopo averle lette si farà il segno della croce"*[5], subito dopo lo studio riceveva il fax depositato in atti, poi mostrato all'avvocato

La teste ha, infine, precisato che in questo periodo (è stata praticante dal

[5] Vedi deposizione Rosciana pg. 9, udienza del 22.12.2014

marzo 2012 all'agosto 2012) la situazione sopra descritta aveva generato ansia e turbamento nella parte civile, sentimenti visibili dalla teste, tanto che la aveva chiesto alla praticante di accompagnarla sempre durante gli accessi in Tribunale e aveva allertato le collaboratrici di fare attenzione ad aprire la porta dello studio.

È stato poi escusso quale testimone, sugli atti di indagine effettuati a seguito della denuncia sporta dalla

L' ha sostanzialmente ricordato di aver raccolto la querela e gli allegati alla stessa e di aver redatto il verbale di identificazione dello , specificando che in quella sede l'imputato aveva tenuto un comportamento minaccioso ed esteso a tutta la Procura, al Procuratore generale e allo stesso teste, ricordando in dibattimento la particolare manifestazione di insofferenza che lo aveva mostrato anche in quella sede nei riguardi dell'avv. , ritenendola responsabile dei suoi guai economici e mostrando al teste anche il fax che aveva inviato allo studio della

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, veniva citato ex art. 507 c.p.p. anche il dr. Santarini Fabio, che nel corso delle indagini preliminari aveva redatto una consulenza psichiatrica sullo SCARPELLINI, al fine di valutare la capacità del soggetto.

Il dr. Santarini, sentito in istruttoria dibattimentale, ha ripercorso la personalità delirante dell'imputato, sostanzialmente però confermando la sua assoluta capacità di intendere e volere, specificando di aver canalizzato le frustrazioni del particolare difficile momento di vita, nei riguardi della Varliero, ritenuta la causa dei suoi mali.

Lo stesso interrogatorio dell'imputato, acquisito ex art. 513 c.p.p., stante la sua contumacia e la richiesta della pubblica accusa, ha sostanzialmente confermato l'interesse diretto nei confronti della parte civile; la paternità dei fax inviati; delle telefonate, nonché l'esistenza dei messaggi, così suffragando quindi la carenza –in sede di indagine- di accertamento funditus sul punto.

Dalla istruttoria dibattimentale, sopra riportata negli elementi salienti, deve ritenersi provata la responsabilità penale dell'imputato, che ha posto in essere –secondo la sua motivazione, che lungi dal costituire una "giustificazione" ne rappresenta il movente- una condotta persecutoria verso l'avvocato , quest'ultima ritenuta la causa delle sue difficoltà economiche.

Dall'istruttoria che precede, emergono tutti gli elementi del delitto di "stalking", così come contestato, compreso il timore per l'incolumità –tanto che la parte civile ha addirittura specificato di aver fatto testamento, a causa della situazione vissuta- sentimenti di paura certamente generati dalla persona dello . La riconducibilità soggettiva all'imputato è fuori dubbio, sia perché la lo ha conosciuto di persona e riconosciuto più volte (e ciò trova riscontro nelle deposizioni delle teste e che seppur non conoscevano l'uomo, hanno immediatamente e direttamente percepito il cambiamento di umore della alla manifestata presenza dell' imputato); sia perché i messaggi di testo, riportati a penna ed allegati nell'atto di costituzione di parte civile, nonché alla querela, sono stati visti non solo dalla parte civile, ma anche dalla teste che li ha anche trascritti e che ha costatato il sottoscrittore

‘ ”, elemento questo tutto sommato neutro in assenza di altri accertamenti di PG sul punto, ma che diventa riscontrato dalle stesse parole rese in interrogatorio dallo , il quale dichiara di aver mandato degli SMS alla (il che rende, allora, vieppiù credibile la parte civile, anche sulla conoscenza del numero di cellulare sia dello -a parte della che della -da parte dello) e che non nega, anzi, si fa autore dei fax depositati in fascicolo: ciò altresì, riscontrato quanto a paternità, anche dal teste fax mostratogli direttamente dall'imputato.

La lettura di questi fax, è di facile apprezzamento.

Certamente si rintraccia in tutta la vicenda il movente della condotta: lo si è sentito leso nei suoi interessi economici, a causa dell'attività legale della , ed ha sfogato le sue frustrazioni direttamente sulla donna, ma tale sfogo non si è limitato ad un covare interiore e a un dispiacere (legittimo o illegittimo) per le sostanze perdute, ma si è estrinsecato in una condotta persecutoria, che ha tratto spunto proprio dal sentimento vissuto nei confronti della parte civile.

Con l'art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» e convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale, infatti, una nuova norma incriminatrice (art. 612-bis c.p., “atti persecutori”. Con questa nuova norma incriminatrice, il legislatore ha inteso reagire contro il fenomeno meglio conosciuto come stalking oggetto in molti altri ordinamenti stranieri di discipline sanzionatorie *ad hoc* ritenendo che le fattispecie criminali già presenti

nell'ordinamento lasciassero inaccettabili vuoti di tutela.

Il delitto di stalking comprende comportamenti che in precedenza risultavano solo parzialmente tipizzati nelle preesistenti norme di cui agli artt. 572, 612, 615 e 660 c.p., le quali non esaurivano l'ambito di riferimento bisognoso di tutela penale.

Lo spettro dei comportamenti inscritti nella nuova fattispecie dello stalking in effetti, è più ampio di quello garantito in passato dalla somma delle diverse norme incriminatici e la tutela penale offerta dalle stesse, soprattutto considerando il principio generale costituito dal divieto di analogia in malam partem contenuto negli artt. 25 Cost., 1 c.p., e 14 preleggi, portava ad escludere una loro interpretazione eccessivamente lata.

La nuova fattispecie in esame, in effetti, è stata introdotta per colmare il vuoto normativo determinato dall'impossibilità di incriminare, se non con il riferimento all'istituto della continuazione, ipotesi di minaccia, molestie e violenza privata poste in essere in forma seriale, connotato dall'abitualità.

Due le condizioni caratterizzanti il reato, imposte dalla norma e dalla giurisprudenza, che nel caso di specie, sono appare ben delineate: a) la reiterazione delle condotte, sicché l'illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali; b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

L'idoneità ad ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità, nel caso in esame, si apprezza dalla condotta persecutoria dello , il quale non tollerando l'idea di versare in difficoltà

economiche nei riguardi della moglie e ritenendo causa di ciò l'azione civile subita, ha finito per perseguitare la parte civile, avvocato della ex coniuge, contattandola telefonicamente in maniera inusuale e espresasamente in violazione del diniego della donna, seguendola nel luogo di lavoro e facendosi da costei notare; inviandole messaggi di testo ripetuti e fax dotati di forza minatoria; estendendo la minaccia non solo alla persona della

ma anche alla sua reputazione professionale *"lei cara signora le consiglio di godersi la sua famiglia, il suo lavoro, perché vede ho la sensazione che lei potrebbe perdere proprio tutto. Ogni 1.000/00 euro che ha ricevuto dalla signora lei ne pagherà solo 100.000,00 (centomila), state usando i miei soldi. La ringrazio dell'attenzione le auguro un sereno fine settimana (speriamo!)* [6].

Condotte queste che non possono non essere lette come «atti persecutori» tali da ingenerare nella vittima uno stato di paura per sé stessa e da doversi continuamente «guardare alle spalle», così modificando le proprie normali <<abitudini di vita», tanto da dover farsi accompagnare in Tribunale dalle collaboratrici e da costringere le stesse a verificare se ci fossero uomini a stazionare sotto lo studio legale, a stare attenti ad aprire la porta dello studio o la posta in arrivo; a rincasare prima del consueto, per non aver timore di

[6] Vedi fax del 12 giugno 2012, in atti. Testo integrale: " *Signora : è mio desiderio comunicarle quanto segue: nella mattinata, mi sono recato c/o il comando C/C situato in via C.A.D.A, 15 e ho fatto richiesta di poter incontrare il comandante regionale. Le faccio notare che in qualsiasi momento se dovessi inoltrare solo alcune denunce-querele esposti e dopo attenteindagini daranno luogo a diversi arresti. Lei cara signora le consiglio di godersi la sua famiglia, il suo lavoro, perché vede ho la sensazione che lei potrebbe perdere proprio tutto. Ogni 1.000/00 euro che ha ricevuto dalla signora lei ne pagherà solo 100.000,00 (centomila), state usando i miei soldi. La ringrazio dell'attenzione, le auguro un sereno fine settimana (speriamo!).*
7 giugno 2012

incontrare lo .n orario tardo; nel dover tollerare continue intrusioni nella vita lavorativa, manifestate con invasiva aggressività, anche riferita alla PG durante il verbale di identificazione, situazione questa non certo esauritasi in "due, tre telefonate" o in "due fax" come ha cercato di sostenere la difesa in discussione, ma protrattasi per diversi mesi (da gennaio- febbraio 2012 ad agosto 2012) ed esauritasi *solo* con l'applicazione di una misura cautelare a carico dello Condotta questa che, è certamente stata in grado di procurare nella l'evento del reato contestato.

È, infatti evidente la strutturazione della norma, come reato di evento, che richiede la piena realizzazione in forma alternativa di una tra le descritte tre tipologie di conseguenze cioè il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, o il suo timore per la propria incolumità o, ancora, la causazione dell'alterazione delle sue abitudini di vita e pone l'accento più sulla *serialità* dei comportamenti, che sull'*entità* dei medesimi.

In tale reiterazione di condotte si può cogliere l'effettiva misura della lesione del bene tutelato dall'art. 612-bis c.p., proprio perché «lo stillicidio persecutorio rappresenta l'in sé dell'incriminazione» e i comportamenti, per essere rilevanti, devono succedersi in scansione seriale.

La condotta dello stalker deve essere reiterata, seriale nel senso che, i sopra descritti atti, devono succedersi nel tempo. La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612-bis c.p., ma quelle più «tradizionali» del tipo «minaccia» o «molestia», magari continuate, se dette condotte vengano poste

in essere più di una singola volta.

Pertanto, il comportamento dello stalker si adatta bene allo schema del reato abituale, cioè di quell'illecito per la cui realizzazione occorre la protrazione nel tempo di più condotte omogenee .

In particolare per quanto attiene la reiterazione della condotta, la legge, per perseguire il fine di colmare la lacuna di tutela presente nell'ordinamento, non ha apposto vincoli temporali entro i quali ricondurre la ripetizione delle condotte tipizzate.

Sul punto peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte, con pronunce costanti affermato la sufficienza di *due* episodi persecutori, al fine di dichiarare la "*reiterazione*" necessaria a configuarare la materialità del fatto di reato (Cfr., Cass. Pen. 21 gennaio 2010, n. 6417; Cass. Pen. 46331/2013)[7].

Quanto al bene giuridico tutelato dall'ordinamento, si ravvisa in primo luogo, la libertà morale, ovvero la libertà di autodeterminazione dell'individuo. Invero, la fattispecie mira senza dubbio a tutelare la libertà morale, come facoltà del soggetto di autodeterminarsi.

Non è un caso, del resto, che la norma in questione segua immediatamente l'art. 610 c.p.

Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare vi è l'alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una *particolare ipotesi* di violenza privata.

[7] "integrano il delitto di atti pèersecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice." Sentenza Annotata Cass. Pen. 21 gennaio 2010, n. 6417.

Inoltre, tale condotta delittuosa potrebbe ledere, una volta realizzatasi in capo alla vittima quel grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute. In tale ipotesi, il bene protetto potrebbe essere individuato nella tutela della incolumità individuale. Pertanto, l'illecito de quo deve essere considerato un reato essenzialmente plurioffensivo.

La testimonianza della parte civile, nonché i riscontri ad essa ottenuti in relazione alle conseguenze della condotta materiale tenuta da , hanno senz'altro posto in luce tutte le varie lesioni ai beni tutelati dalla norma, identificati più che altro nella compressione del diritto di autodetermninarsi e di godere a pieno della propria libertà morale, oltre al timore per l'incolumità fisica e per la propria reputazione.

Sulla scorta di tali evenienze processuali, allora deve dichiararsi sussistente il diritto della parte civile al ristoro dei danni morali deritanti dal reato de quo, in ragione del richiamo all'art. 2059 c.c. effettuato dall'art. 185 c.p.

Si stima equa la valutazione risarcitoria in euro 2.000,00, immediatamente esecutiva, dovendo tuttavia rimettere al giudice civile la valutazione in ordine all'esatto ammontare del danno cagionato e alle sue conseguenze in termini di durata.

Deve ritenersi pertanto provata la responsabilità penale dell'imputato.

Quanto alla pena, quindi, valutati tutti gli elemrnti di cui all'art. 133 c.p.p., valutata la condotta, la gravità del dolo, l'evento prodotto e ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche (in ragione non già della condotta tenuta, quanto piuttosto rispetto alle valutazioni compiute dal teste Santarini, sullo stato mentale, certamente capace di intendere e volere del soggetto, ma tuttavia con tratti narcisitici e con un disturbo della personalità

presente, anche se non in grado di inficiare la capacità di autodeterminarsi), si stima equa la pena di mesi otto di reclusione, così calcolata: pena base – dovendo ritenere applicabile la vecchia normativa vigente all'epoca dei fatti e *favor rei*, rispetto all'attuale- anni uno di reclusione, ridotto per la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione, pena finale.

Lo stato di incensuratezza dell'imputato, ma anche la cessazione della condotta a seguito dell'applicazione della misura cautelare poi modificata in divieto di avvicinamento alla p.o. e l'assenza di trasgressioni della stessa, consentono a questo giudice di formulare una prognosi positiva circa l'astensione futura da nuovi comportamenti lesivi e pertanto, consentono di accordare il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

Al predetto beneficio consegue la perdita di efficacia della misura cautelare se ancora in atto, ex art. 300, comma 3 c.p.p.

PQM

Visto l'art. 533, 535 c.p.p. dichiara responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 163 e ss c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale della pena;

visti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, cui rimette le parti; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 2.000,00, in favore della suindicata parte civile

immediatamente esecutiva per legge e da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno; nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la sua costituzione, che liquida equitativamente in euro 3.340,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge.

visto l'art. 300 comma 3 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare se ancora in atto.

Riserva motivazione in giorni 90.

Rimini, 26 gennaio 2015

Il giudice

Dott.ssa Raffaella Ceccarelli